



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA PROPRIA AZIENDA

GIAN LUCA GIUSSANI

Esperto Unioncamere Lombardia
GLG – Dottori Commercialisti

WEBINAR
9 LUGLIO 2020 ore 10

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Versamento IRAP (Art. 24)

Imposta

Beneficio

Destinatari

Soggetti
esclusi dal
beneficio

Note

IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020
(l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019)

Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente

- Imprese di assicurazione
- Amministrazioni pubbliche
- Intermediari finanziari e società di partecipazione

Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Contributo a fondo perduto (Art. 25)

Oggetto

Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA



se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019

Calcolo

Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019

Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Soggetti esclusi dal beneficio

- Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza
- Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR
- Intermediari finanziari e società di partecipazione
- Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020
- Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996

Note

- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP
- Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento
- Accredito diretto su c/c del beneficiario

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (Art. 28)

Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Utilizzo del credito d'imposta	Note
Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo	Imprese, anche agricole Lavoratori autonomi Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale	Le imprese, i lavoratori autonomi con: - ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, - una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici
(Art. 119)**

Beneficio	Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Cedibilità o sconto	Note
Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione	- Interventi di efficienza energetica specificamente previsti - Interventi di riduzione del rischio sismico - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici	- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni - Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) - Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci	In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore; • per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi	<i>Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale</i>

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Trasformazione delle detrazioni fiscali (Art. 121)

Beneficio	Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Cedibilità o sconto	Note
Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti	- Recupero del patrimonio edilizio - Efficienza energetica - Adozione di misure antisismiche - Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici	- Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma	In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore • per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi	La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Cessione dei crediti di imposta (Art. 122)

Beneficio

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione

Ambito oggettivo

Crediti di imposta per:

- **Fitti**
- **Sanificazione**
- **Adeguamento degli ambienti di lavoro**

Note

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (Art. 120)

Beneficio

È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19

Destinatari

Imprese e lavoratori autonomi

Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico

Beni agevolati

- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
- Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
- Acquisto di arredi di sicurezza

Note

È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto

Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
(Art. 124)

Imposta

Beneficio

Destinatari

IVA

Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale

Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota IVA del 5%

Imprese

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Beneficio

È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti

Destinatari

- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti

Note

Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24

Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

**Proroga dei termini di ripresa
della riscossione dei versamenti sospesi anche per i
soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia
(Art. 126 – Art. 127)**

Oggetto

Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità

Versamenti sospesi

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia
- Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

Modalità di ripresa della riscossione

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (Art. 136)

Oggetto

Introdotta la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine

Caratteristiche investimenti

Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell'UE o Stati SEE nonché dall'erogazione di prestiti o dall'acquisizione di crediti delle predette imprese

Investimenti esclusi

Esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia

Limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 complessivamente

Note

Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137)

Oggetto

Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020

Beneficiari

Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Società semplici

Modalità

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020

È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima

Note

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pari all'11%

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)

Oggetto

Beneficio

Note

Proroga al
1° gennaio 2021

- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate
- Slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria

Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Lotteria degli scontrini (Art. 141)

Misura

Oggetto

Termine sospeso

Rinvio al
1° gennaio 2021

Entrata in vigore
della lotteria degli scontrini

1° luglio 2020

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

**Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione,
da parte dell'Agenzia delle entrate,
delle bozze precompilate dei documenti IVA
(Art. 142)**

Misura

Rinvio alle operazioni
effettuate
dal 1° gennaio 2021

Oggetto del rinvio

- Procedure di precompilazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, dei registri e delle
comunicazioni periodiche IVA

nonché

- della dichiarazione annuale IVA

Termine rinviato

Dal 1° luglio 2020
al 1° gennaio 2021

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 143)

Misura

Oggetto del rinvio

Termine rinviato

Rinvio al
1° gennaio 2021

Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Dal 1° gennaio 2020
al 1° gennaio 2021

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
(Art. 144)

Oggetto

- Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72
- I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020

Beneficiari

**Tutti i
contribuenti**

Beneficio

I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese

Note

La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
Non si procede al rimborso di quanto già versato

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (Art. 145)

Oggetto

I debiti iscritti a ruolo
non possono essere compensati
con i crediti d'imposta richiesti a
rimborso dai contribuenti

Destinatari

Tutti i contribuenti

Periodo

2020

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (Art. 147)

Beneficio

Per il 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari

Destinatari

Tutti i contribuenti

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (Art. 148)

Destinatari	Finalità	Periodo	Interventi
Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione. Sono esclusi i contribuenti che nel p.i.: - hanno iniziato o cessato l'attività - si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell'attività - dichiarano ricavi/compensi maggiori di Euro 5.164.569 - si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ 2014 - etc	Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA	Periodi di imposta 2020 e 2021	
	Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA	Periodi di imposta 2018 e 2020	AdE e GdF nella definizione di strategie di controllo per analisi del rischio relative a • <u>p.i. 2018</u>, tengono conto anche dei punteggi ISA p.i. 2019 • <u>p.i. 2020</u>, tengono conto anche dei punteggi ISA pp.i. 2018 e 2019

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell'apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate	Tutti	Dall'entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono: - sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall'agente della riscossione - le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore	Dal 1° settembre 2020 Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie	Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Art. 153)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro	Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica	8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento	Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 154 lettera a)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Agosto 2020 <i>(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020	Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza (Art. 154 lettera b)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi	Tutti	Piani di dilazione in essere all'8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020	La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste	Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate)

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio» (Art. 154, lettera c)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (<i>«Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»</i>)	Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (<i>«Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»</i>) scadute nell'anno 2019	Tutte le scadenze dell'anno 2020 delle rate della <i>«Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»</i>	I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi	Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019 (Art. 154 lettera d)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (<i>Rottamazione-ter</i> ”, “ <i>Saldo e stralcio</i> ” e « <i>Rottamazione risorse proprie UE</i> ») decadute nel 2019	Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate	Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019	Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati	Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018)

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

**Proroga dei termini al fine di favorire
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
(Art. 157)**

Oggetto	Finalità	Note
• Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali • Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020 • È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi	In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice	• Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto • Individuate specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020 • Con provvedimento del direttore dell'AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica • Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (Art. 158)

Oggetto

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

Finalità

Norma di interpretazione autentica relativa all'applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Note

La norma conferma la posizione già espressa dall'Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Tax Credit Vacanze (Art. 176)

Beneficio	Destinatari	Condizioni di utilizzo	Note
Per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo	Nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inpse con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro. È, necessario essere in possesso delle credenziali Spid. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro	- Può essere utilizzato da un solo componente - Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast - È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto - Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale	Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 181)

Imposta

Beneficio

Atti esentati

Destinatari

Bollo

Dal 1° maggio 2020 fino al
31 ottobre 2020, non è
dovuta l'imposta di bollo

Domande di nuove
concessioni per
l'occupazione del suolo
pubblico ovvero di
ampliamento delle superfici
già concesse

Imprese di pubblico
esercizio titolari di
concessioni o di
autorizzazioni per
l'utilizzazione del suolo
pubblico

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (244)

Beneficio

Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

Destinatari

Imprese operanti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia

Note

- Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25%
- Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%
- Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, in vigore dal 19.5.2020 contiene le seguenti disposizioni:

- l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020;
- la proroga al 16.9.2020:
 - della ripresa dei versamenti tributari / contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
 - dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IRAP: SALDO 2019 - ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP 2019;
 - della prima rata dell'acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.
- Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

La disposizione in esame:

- non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari;
- si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", finalizzato a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell'attività durante e dopo l'emergenza "coronavirus".

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA” e «DECRETO RILANCIO»

Il **DL n. 18/2020 aveva** previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.

Relativamente ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l'effettuazione dei versamenti sospesi era stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020;

ovvero

- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

L'art. 127, DL n. 34/2020 dispone:

- la proroga **dall'1.6 al 16.9.2020** della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in unica soluzione;

- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò);

- l'estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Il DL n. 34/2020 non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:

- dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l'art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;

- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa ripresa è fissata al 30.6.2020.

Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto).

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (**)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, AVEVA disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.

L’effettuazione dei versamenti sospesi ERA stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in unica soluzione;

- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:

- IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:

- a prescindere dai ricavi / compensi 2019;

- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

RITENUTE SOSPENSE SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000

Il DL n. 23/2020 ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

- hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
- nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato;

la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020

Il DL n. 34/2020 in esame prevede ora il differimento dal 31.7 al 16.9.2020 del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari**, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai **controlli formali** delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 8.3 - 18.5.2020**;
- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 19.5 - 31.5.2020**.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

La medesima disposizione **opera anche relativamente alle rate** connesse alle predette somme (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97), scadenti nei citati periodi.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE ...

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16.9.2020** dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

È **prorogato al 16.9.2020 il termine finale** per la notifica del **ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3 - 31.5.2020.

Merita evidenziare che tra gli atti sopra elencati **non sono richiamati gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni.**

Quanto sopra esaminato **opera anche relativamente alle rate** dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020;**

- mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE

La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo **9.3 - 31.5.2020** interessa anche le **somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate** di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d.

“Collegato alla Finanziaria 2019”, ossia:

definizione agevolata dei PVC

definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:

- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
- atti di recupero
- inviti al contraddittorio
- accertamenti con adesione

-definizione agevolata delle controversie tributarie

-regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;

mediante rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31.5 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020 risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.8.2020**

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive;

Non determina l'inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

- alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. **"rottamazione"**);
- al c.d. **"stralcio e saldo"**;
- alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

qualora il **versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020**.

A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

DIFFERIMENTO IMPOSTE SUL REDDITO IRES IRPEF IRAP

Il D.P.C.M. 27.06.2020 ha spostato **dal 30 giugno al 20 luglio** il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Di conseguenza possibile versare le imposte, **entro il 20 agosto 2020**, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:

- soggetti che applicano gli Isa,
- soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).

La proroga è stata ritenuta necessaria in considerazione dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività degli intermediari. La nuova scadenza riguarda anche dell'Irap nei casi in cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del decreto "Rilancio" che ha previsto la sospensione del versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:

- le persone fisiche, le società commerciali, gli enti di ogni tipo, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

La proroga si applica anche qualora esista una causa di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.

La proroga, pertanto, è estesa ai soggetti che fruiscono del regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi) e del regime forfetario.

I soggetti interessati, per beneficiare della proroga, devono avere dichiarato, per l'anno 2019, ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

- i soci di società di persone, i soci di s.r.l in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito imputato da uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- i soci di società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza, alle quali è applicabile la proroga limitatamente al versamento dei contributi previdenziali. Detti soci, infatti, determinano l'ammontare dei contributi su un reddito "figurativo" desunto da quello determinato dalla società.
- le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni ma comunque entro il mese di maggio 2020, sempreché esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Per tali soggetti, infatti, il termine per il versamento delle imposte è ordinariamente previsto al giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Non potranno beneficiare della proroga:

- a) i soggetti, compresi i “minimi” e i “forfetari”, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
- b) i soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- c) le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le quali il termine ordinario per il versamento delle imposte sia diverso dal 30 giugno 2020;
- d) i soci di società di persone, i soci di s.r.l in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, riferibili a soggetti che non beneficiano della proroga, indicati nei precedenti punti a), b), c);
- e) i contribuenti "privati" e gli enti non commerciali che non hanno, quindi, redditi riferibili ad imprese o a professioni (compresi, quindi i soci delle società semplici). Si osserva che restano esclusi dalla proroga le persone fisiche che hanno presentato ad un Caf o ad un professionista il Mod. 730 senza sostituto. Per questi resta fermo al 30 giugno o al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento delle imposte derivanti dal Mod. 730.
- f) le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, nel mese di giugno 2020, anche se esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Per tali soggetti, infatti, il termine ordinario per il versamento delle imposte scade il 30 luglio 2020 (o il 30/8 con la maggiorazione dello 0.40%).

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Versamenti interessati alla proroga

Sono prorogabili:

- il saldo e l'acconto prima rata dell'Irpef;
- il saldo dell'addizionale regionale all'Irpef;
- il saldo e l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
- il saldo e l'acconto prima rata dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai soggetti che fruiscono del regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi)
- il saldo e l'acconto prima rata dell'imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta dai soggetti che fruiscono del regime fiscale forfetario
- il saldo e l'acconto prima rata dell'Ires;
- il saldo e l'acconto prima rata dell'addizionale Ires;
- il saldo e l'acconto prima rata della cedolare secca;
- il saldo e l'acconto prima rata dell'IVIE;
- il saldo e l'acconto prima rata dell'IVAFE;
- il saldo Iva derivante dalla dichiarazione annuale, il cui pagamento sia stato differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2020);

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Si potrà fruire della proroga per l'eventuale versamento concernente l'Iva dovuta a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA.

Questo versamento, infatti, deve essere effettuato nello stesso termine previsto per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

- il saldo e l'acconto prima rata IRAP (per i soggetti tenuti al versamento);
- le imposte sostitutive che derivano dalla dichiarazione dei redditi (quadri, RM, RT, RQ);

Possono beneficiare della proroga anche i versamenti delle rate successive alla prima relative alle imposte sostitutive dovute sulla base del quadro RQ del modello Unico di anni precedenti. Il provvedimento proroga i termini di versamento relativi alla dichiarazione dei redditi e a questo termine, (prorogato), si agganciano i versamenti delle rate successive alla prima, delle imposte sostitutive in questione.

- l'acconto del 20% per la tassazione separata;
- il saldo e la prima rata d'acconto dei contributi previdenziali IVS dovuti sul reddito d'impresa eccedente il minimale;
- il diritto annuale camerale (in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata d'acconto delle imposte sui redditi)

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Con il differimento del termine di versamento delle imposte, cambia conseguentemente il calendario per i contribuenti che hanno deciso di pagare ratealmente, e le date da tenere in considerazione potrebbero essere le seguenti.

Versamento senza maggiorazione al 20 luglio (massimo 5 rate):

- 1° rata – 20 luglio;
- 2° rata: 20 agosto
- 3° rata: 16 settembre;
- 4° rata: 16 ottobre;
- 5° rata: 16 novembre.

Versamento con maggiorazione dello 0,40%:

- 1° rata: 20 agosto;
- 2° rata: 16 settembre;
- 3° rata: 16 ottobre;
- 4° rata: 16 novembre.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO E VERSAMENTO IMPOSTE

L'articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ha previsto la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso.

Tale possibilità ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte.

Ai sensi dell'articolo 17 D.P.R. 435/2001, i **versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, **deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno**

“I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.

Sarà conseguentemente possibile effettuare il **versamento entro il 31 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%.**

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

La **pianificazione finanziaria** in questo momento di emergenza è fondamentale per la tenuta dell'azienda.

- La pianificazione va impostata sia per il BREVEPERIODO (**PIANO DI TESORERIA-16 settimane**) sia per il LUNGOPERIODO (**BUDGET FINANZIARIO-12MESI**).
Quindi bisogna decidere

1. IMPORTO E DURATA DEI FINANZIAMENTI A CUI ACCEDERE

2. QUALI STRUMENTI CREDITIZI UTILIZZARE:

- 2. FINANZIAMENTI CON GARANZIA DEL GOVERNO
- 2. FINANZIAMENTI REGIONALI
- 2. FINANZIAMENTI BANCARI ORDINARI
- 2. ALTRE FORMULE DI FINANZIAMENTO

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Pianificazione finanziaria

Ricorso ai finanziamenti

Piccole Medie Imprese

Large e Mid Cap

Misure
Governative

Decreto "Liquidità"

Decreto Legge 06 Aprile 2020

Decreto "Liquidità"

Decreto Legge 06 Aprile 2020

Decreto "Cura Italia"

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Cassa Depositi e Prestiti

Sistema
Bancario

Accordo ABI

*Accordi bilaterali con il
singolo Ente finanziatore*

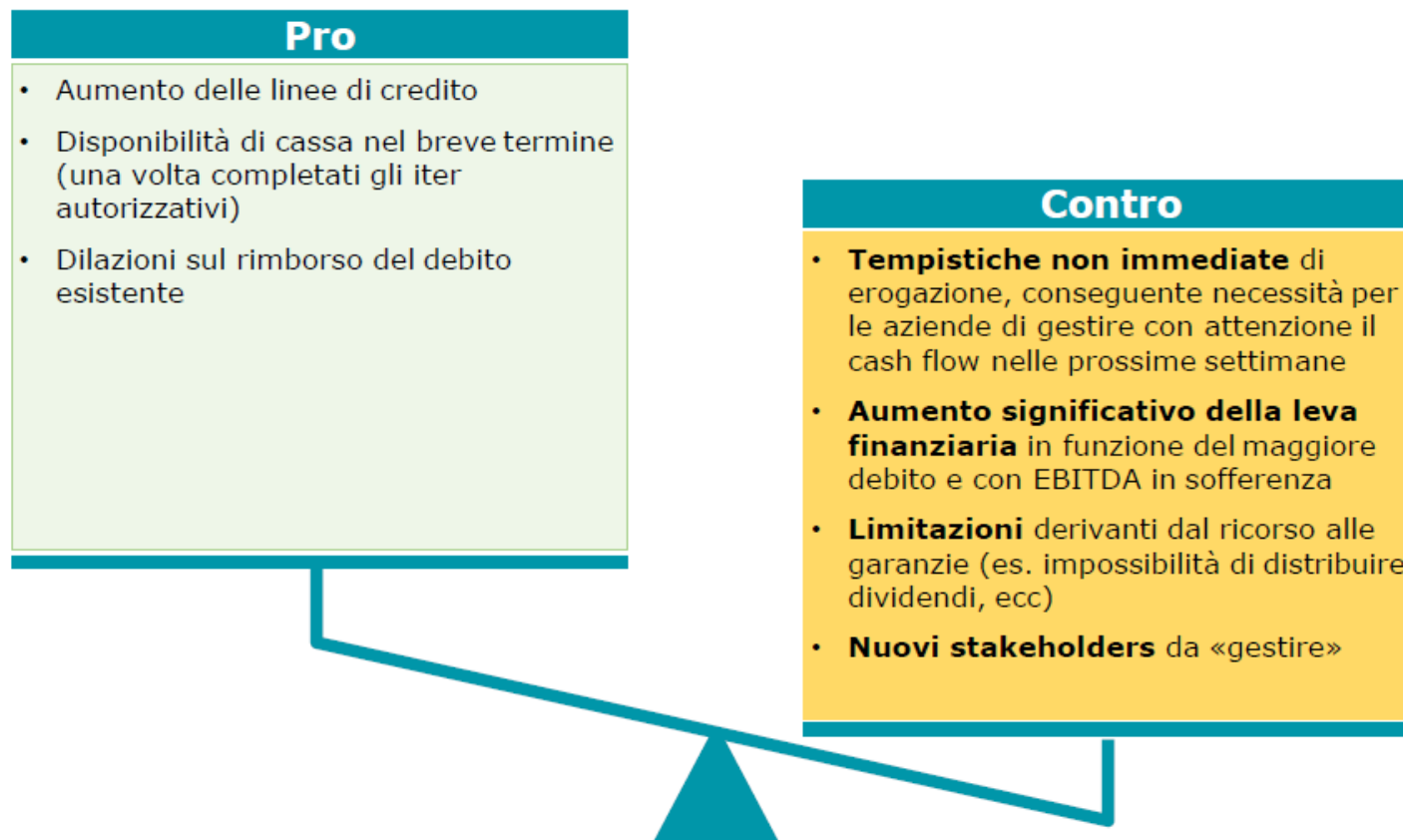
Altre forme di
finanziamento

Apporto soci, Smobilizzo attraverso piattaforme Fintech

Provvedimenti
governativi volti a
supportare eventuali
tensioni di liquidità delle
imprese a fronte della
emergenza COVID-19.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Pianificazione finanziaria Ricorso ai finanziamenti



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

**Una attenta
Pianificazione
Finanziaria non
è più
procrastinabile**



- ✓ Le PMI italiane molto spesso non hanno una struttura finanziaria adeguata alle loro caratteristiche e dimensioni.
- ✓ Finalmente anche il legislatore ha introdotto l'obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo e contabile in grado di fare emergere lo stato di crisi prima che questo sia conclamato (Codice della Crisi di Impresa). In tale contesto assume un ruolo fondamentale la PIANIFICAZIONE FINANZIARIA che deve consentire di prevedere e monitorare gli eventuali rischi di liquidità presenti e futuri (ottica di *forward looking*)
- ✓ Il rischio di liquidità si manifesta nella difficoltà (anche temporanea) di far fronte in proprio agli impegni finanziari.
- ✓ Di conseguenza è necessario gestire il rischio di liquidità attraverso:
 - ❖ La verifica e il raggiungimento di una struttura finanziaria equilibrata;
 - ❖ Una gestione efficace del capitale circolante;
 - ❖ Una politica degli affidamenti correlata con la necessità finanziarie effettive;
 - ❖ Un monitoraggio periodico del merito creditizio aziendale;

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

Quali sono i vantaggi di una buona pianificazione finanziaria?



- Minore incidenza degli interessi passivi
- Migliore utilizzo delle eventuali disponibilità finanziarie
- Minore incertezza in termini di gestione della liquidità
- Migliore qualità dei dati e delle informazioni aziendali
- Fattibilità degli investimenti solo a seguito di analisi circa la sostenibilità finanziaria degli stessi
- Miglioramento del rapporto con le banche a fronte di informazioni aggiornate e tempestive
- Migliori rapporti con gli stakeholders grazie alle migliori informazioni e al dialogo tra le Parti
- Gestione del rapporto clienti-fornitori e strategie sulla rotazione magazzino sulla base di parametri predefiniti
- Migliore coordinamento tra la gestione della liquidità e le altre funzioni aziendali

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

OBIETTIVI DELLA GESTIONE AZIENDALE



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

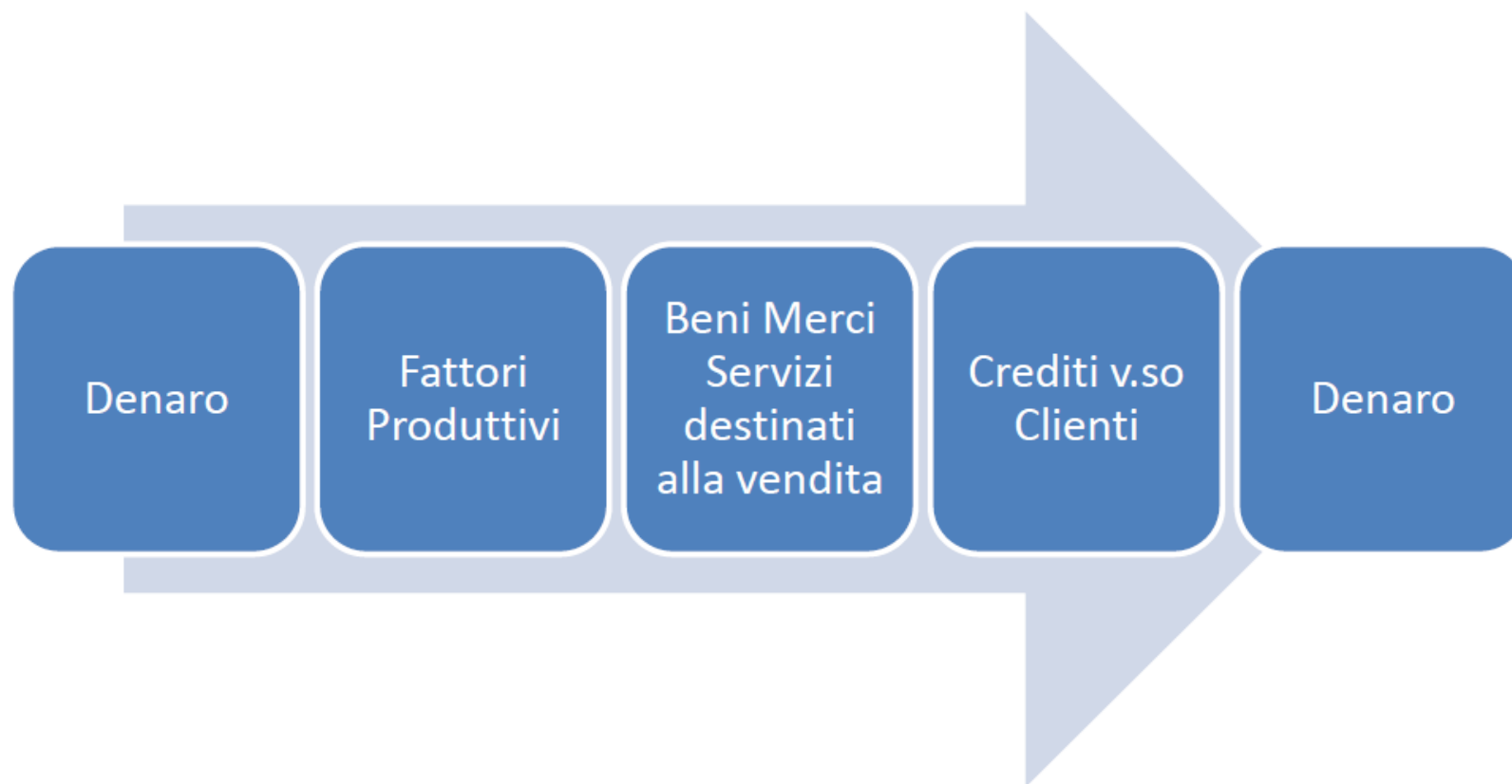
COMPITI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- *La **programmazione finanziaria** a lungo, breve e brevissimo termine*
- *La gestione del **piano finanziario***
- *Il governo della **liquidità***

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

DINAMICA DEI FLUSSI



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL CASH FLOW DA FLUSSI DI TESORERIA

- Viene determinato attraverso la differenza tra:
 - **Entrate Monetarie** (Inflow)
 - **Uscite Monetarie** (Outflow)

- Teoreticamente può essere distinto in:
 - **Cash Flow Totale o Globale** : riferito all'intera vita dell'azienda ed è una quantità puramente *teorica*
 - **Cash Flow di periodo** : generalmente riferito all'esercizio o frazioni di esso e misura il flusso di cassa generato

- Il **Cash Flow di periodo** è composto da:
 - **Entrate ed Uscite Correnti** : saldo di cassa corrente che misura il flusso monetario che deriva dalla vendita di prodotti e servizi e dalle acquisizioni di fattori produttivi
 - **Entrate ed Uscite non Correnti** : riguardano investimenti e disinvestimenti in fattori produttivi a lento rigiro

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- **Ottimizzare** l'utilizzo delle **risorse finanziarie** per la gestione aziendale
- **Assicurare la liquidità** necessaria nel **momento opportuno** garantendo la solvibilità dell'impresa
- **Pianificare l'approvvigionamento delle risorse finanziarie** a supporto degli investimenti
- **Minimizzare i costi** della Gestione Finanziaria
- **Analizzare la redditività** di iniziative d'investimento supportando le decisioni dell'imprenditore

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

ORIZZONTI TEMPORALI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- ❖ **Orizzonte di Medio Lungo Termine** → **oltre anno**
utilizzato per la pianificazione degli investimenti e piani di sviluppo (triennali, quinquennali etc.) → **Business Plan**
- ❖ **Orizzonte di Breve Termine** → **entro l'anno**
utilizzato per la programmazione della gestione aziendale
→ **Budget Finanziario**
- ❖ **Orizzonte di Brevissimo Termine** → **entro il trimestre**
utilizzato per gestione puntuale delle risorse → **Forecast puntuale**

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

✓ **II BUSINESS PLAN**

Supporto alla base della decisione di avvio di una nuova impresa (Start up) o di un nuovo investimento.

L'obiettivo è l'analisi dei flussi generati dall'investimento analizzandone la convenienza.

✓ **II BUDGET FINANZIARIO**

Effettua stime sull'andamento dei flussi monetari futuri con l'obiettivo di armonizzare le entrate ed uscite di cassa garantendo la liquidità aziendale.

✓ **II FORECAST**

Effettua stime sull'andamento dei flussi monetari futuri analizzando quanto accaduto nei periodi precedenti. Si utilizza per correggere le stime precedentemente effettuate.

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL BUDGET FINANZIARIO

DATI IN INPUT

- **Budget Gestionale** → Vendite, Consumi, Investimenti, Spese etc.
- **Condizioni di pagamento** → Clienti , Fornitori, Contratti
- **Previsioni** di andamento delle **condizioni bancarie** → tassi di interesse, spese bancarie, affidamenti
- **Previsioni di investimento**
- **Serie storiche** dell'andamento degli input principali

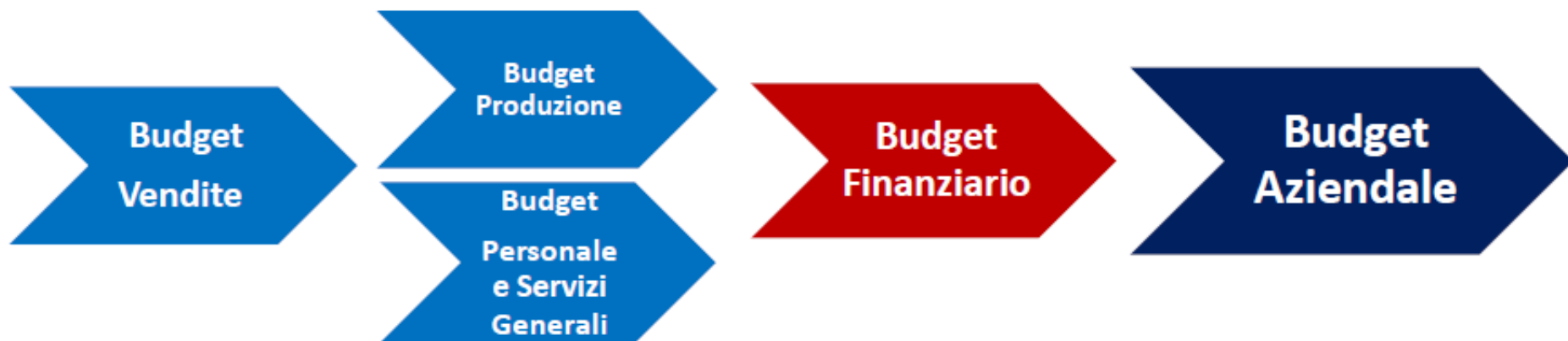
DATI IN OUTPUT

- **Flussi Monetari** di cassa periodicizzati con **evidenza della liquidità** disponibile e delle **eventuali necessità di cassa**
- **Costi e Ricavi** attesi della Gestione Finanziaria → **Risultato della Gestione Finanziaria**

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL BUDGET FINANZIARIO

IL FLUSSO OPERATIVO



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOCIETA' XY SRL		
	Gen	Feb
ENTRATE		
<i>Incassi di vendita</i>		
Rimesse Dirette da Clienti	350,00	263,31
Presentazioni Ri.Ba. Presso Banche	350,00	395,67
Entrate diverse		
Totale Entrate di vendita	700,00	658,98
<i>Gestione Insoluti</i>		
Insoluti clienti	-20,00	-16,78
Recupero Insoluti Clienti	15,00	14,00
Saldo Gestione Insoluti	-5,00	-2,78
<i>Finanziamenti</i>		
Finanziamenti da terzi		
Finanziamenti da soci		
Totale Entrate per finanziamenti		
TOTALE ENTRATE	695,00	656,20
USCITE		
<i>Uscite per Acquisti beni e servizi</i>		
Fornitori Diversi	610,00	679,36
Spese telefoniche	0,73	
Energia Elettrica	72,60	75,50
Consulenze	4,04	3,03
Assicurazioni		
Locazione Immobili	6,05	6,05
Leasing e noleggi	2,42	2,42
Totale uscite per acquisti beni e servizi	695,84	766,37
<i>Uscite per il personale</i>		
Salari e stipendi	16,62	16,62
TFR	7,68	
Totale uscite per il personale	24,30	16,62
<i>Imposte e Tasse e Altre dell'esercizio</i>		
IVA	35,00	30,00
INAIL Dipendenti		21,90
INPS	12,00	6,00
IRPEF dipendenti	17,00	8,99
Tasse e diritti diversi	0,50	0,80
Imposte dell'esercizio		
Totale uscite diverse	64,50	67,69
TOTALE USCITE PER LA GESTIONE CARATTERISTICA	784,64	850,68
RISULTATO LORDO DI TESORERIA	-89,64	-194,49

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

[illegible][illegible]

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOCIETA' XY SRL	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
RISULTATO LORDO DI TESORERIA	-89,64	-194,49	-105,32	-43,38	-119,46	-199,54	168,50	134,33	-109,50	184,34	26,00	40,31	-307,84
GESTIONE FINANZIARIA													
Interessi bancari attivi													-
Interessi attivi da titoli d'investimento													-
Altri interessi attivi													-
Totale Ricavi Finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi della gestione finanziaria													
Interessi bancari passivi su c/c	6,45	8,46	9,58	11,09	12,35	13,11	11,49	10,22	11,37	10,59	9,33	8,99	123,03
Interessi bancari passivi su sbf	4,00	4,40	5,20	6,26	5,80	5,13	5,54	6,13	4,52	4,64	4,73	5,33	61,69
Interessi passivi su mutui e finanziamenti	1,25	1,25	1,25	1,25	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,83	0,83	12,90
Interessi passivi Leasing	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
Spese e commissioni bancarie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
Spese e commissioni su mutui e finanziamenti													-
Rimborso Finanziamenti				100,00						100,00			200,00
Totale Oneri Finanziari	12,25	14,66	16,58	119,15	19,74	19,83	18,62	17,94	17,48	116,82	15,44	15,70	404,22
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	- 12,25	- 14,66	- 16,58	- 119,15	- 19,74	- 19,83	- 18,62	- 17,94	- 17,48	- 116,82	- 15,44	- 15,70	- 404,22
RISULTATO DI TESORERIA	-101,89	-209,15	-121,91	-162,53	-139,20	-219,37	149,89	116,39	-126,99	67,52	10,56	24,61	-712,06

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL FORECAST *CARATTERISTICHE*

- *Effettua previsioni basandosi su quanto avvenuto in passato*
- *Adeguamento continuo delle stime in base alle previsioni future*
- *E' una tipologia di previsione dinamica*
- *Determina i fabbisogni di cassa per periodo*
- *Favorisce le scelte di tesoreria di brevissimo periodo*

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

SOCIETA' XY SRL
ENTRATE
<i>Incassi di vendita</i>
Rimesse Dirette da Clienti
Presentazioni Ri.Ba. Presso Banche
Entrate diverse
Totale Entrate di vendita
<i>Gestione Insoluti</i>
Insoluti clienti
Recupero Insoluti Clienti
Saldo Gestione Insoluti
<i>Finanziamenti</i>
Finanziamenti da terzi
Finanziamenti da soci
Totale Entrate per finanziamenti
TOTALE ENTRATE
USCITE
<i>Uscite per Acquisti beni e servizi</i>
Fornitori Diversi
Spese telefoniche
Energia Elettrica
Consulenze
Assicurazioni
Locazione Immobili
Leasing e noleggi
Totale uscite per acquisti beni e servizi
<i>Uscite per il personale</i>
Salari e stipendi
TFR
Totale uscite per il personale

SOCIETA' XY SRL
<i>Imposte e Tasse e Altre dell'esercizio</i>
IVA
INAIL Dipendenti
INPS
IRPEF dipendenti
Tasse e diritti diversi
Imposte dell'esercizio
Totale uscite diverse
TOTALE USCITE PER LA GESTIONE CARATTERISTICA
RISULTATO LORDO DI TESORERIA
GESTIONE FINANZIARIA
Interessi bancari attivi
Interessi attivi da titoli d'investimento
Altri interessi attivi
Totale Ricavi Finanziari
Costi della gestione finanziaria
Interessi bancari passivi su c/c
Interessi bancari passivi su sbf
Interessi passivi su mutui e finanziamenti
Interessi passivi Leasing
Spese e commissioni bancarie
Spese e commissioni su mutui e finanziamenti
Rimborso Finanziamenti
Totale Oneri Finanziari
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DI TESORERIA

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL BUSINESS PLAN

GENERALITA'

- ❖ Assume quasi sempre una prospettiva **Pluriennale**
- ❖ L'elaborazione di un **BP** non garantisce il successo di un'iniziativa, ma aiuta a **ridurre i margini di aleatorietà** nelle scelte imprenditoriali di investimento
- ❖ Costituisce quasi sempre uno **strumento indispensabile** per la concessione di finanziamenti pubblici e/o privati

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL BUSINESS PLAN

STRUTTURA

- ❖ **Parte descrittiva** → *Illustrazione del progetto*
- ❖ **Fattibilità di mercato** → *strategia di marketing*
- ❖ **Fattibilità Tecnica** → *Tecnologia utilizza, vincoli*
- ❖ **Fattibilità Economico Finanziaria** → *Convenienza dell'investimento*
- ❖ **Analisi dei Rischi**

ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

IL BUSINESS PLAN

FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Tende ad accertare se il progetto è in grado di realizzare gli equilibri fondamentali di:

- **Solidità Patrimoniale** → *equilibrio tra le fonti e gli impieghi*
- **Solvibilità Finanziaria** → *capacità dell'azienda a far fronte in ogni momento alle uscite di cassa*
- **Redditività Economica** → *capacità di generare reddito ad un tasso che consenta di remunerare gli investimenti in modo conveniente*

*L'analisi avviene attraverso l'utilizzo di **Bilanci Riclassificati** (Stato Patrimoniale e Conto Economico)*



ADEMPIMENTI E MISURE FISCALI

AFFRONTARE E PIANIFICARE LE SCADENZE NEL DOPO COVID PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA PROPRIA AZIENDA

GIAN LUCA GIUSSANI

Esperto Unioncamere Lombardia
GLG – Dottori Commercialisti

GRAZIE E BUON LAVORO !